

Oggetto Presa d'atto delle dimissioni presentate dal sig. Marco Marmotti ed esonero dal preavviso

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

- prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal sig. Marco Marmotti - dipendente a tempo indeterminato, inquadrato in categoria D, posizione economica D5 - con decorrenza a far data dal 01/03/2017, ultimo giorno lavorato il 28/02/2017;
- di esonerare il sig. Marco Marmotti dall'osservanza dei termini di preavviso ai sensi dell'art. 12 comma 5 del CCNL del 9/5/2006.

Motivazione

Il dipendente a tempo indeterminato sig. Marco Marmotti, in forza presso l'Agenzia a decorrere dal 22 marzo 2004, Istruttore direttivo tecnico, inquadrato in categoria D, posizione economica D5, assegnato all'Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità, in data 20/01/2017 ha presentato lettera di dimissioni dal servizio con decorrenza 1° marzo 2017, ultimo giorno lavorato il 28 febbraio 2017².

Nella lettera di dimissioni, il dipendente ha precisato che in data 19/01/2017 ha ricevuto dall'ART Autorità di Regolazione dei Trasporti la comunicazione di essere stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale relativa al reclutamento di una unità di personale ed assunto in prova con decorrenza dal 1° marzo 2017. L'accettazione dell'assunzione doveva avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione e non poteva essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione.

Nell'impossibilità di rispettare per intero il periodo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali, pari nel caso specifico ad un periodo di due mesi, il dipendente Marco Marmotti, con la lettera di dimissioni, ha richiesto di valutare l'opportunità di disapplicare le disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 del CCNL del 9/5/2006.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si prende atto della domanda di dimissioni presentata dal sig. Marco Marmotti e si ritiene di accogliere la richiesta dello stesso di esonero dall'osservanza dei termini di preavviso, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del CCNL del 9/5/2006³.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs n. 82/2005 e ss.mm)

Torino, lì 13 febbraio 2017

¹ Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 ed in particolare ai sensi degli articoli 7 e 11 del Regolamento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Prot. 645/2017 del 20/01/2017.

³ Si veda la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001, secondo la quale "...gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso." L'art. 12 del CCNL 9/5/2006 ha sostituito e disapplicato la disciplina dell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, riproducendo, al comma 5, il medesimo contenuto del comma 5 dell'art. 7 del CCNL del 13.5.1996 che è stato richiamato nella dichiarazione congiunta, sopra riportata, in termini di flessibilità nell'ambito della quale è possibile per l'ente rinunciare al preavviso.